



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 274

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 10 settembre 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 29) *Pag.* 7

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 8

Sottocommissione per i pareri » 11

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76) » 11

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 12

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 10 settembre 2014

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (n. 103)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 4 e 5, e 2, commi 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Esame e rinvio)

Il correlatore per la 1^a Commissione TORRISI (*NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame. Esso reca ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 159 del 2011, con il quale era stato adottato un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in tema di documentazione antimafia, al fine di semplificare e alleggerire gli oneri amministrativi previsti dalla legge n. 136 del 2010.

Il provvedimento si compone di sei articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, precisando che, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari maggiorenni residenti nel territorio dello Stato

dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa. Una limitazione in tal senso dei controlli sui familiari è espressamente indicata tra i criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 136 del 2010.

L'articolo 2 reca una serie di modificazioni concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, necessarie per la stipula di contratti pubblici e il rilascio di concessioni, autorizzazioni e finanziamenti di importo inferiore a 150.000 euro. Inoltre, sono ridefiniti i criteri sulla base dei quali è individuato il prefetto tenuto ad eseguire le verifiche per il rilascio della comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva. Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza è attribuita, in linea generale, al prefetto della Provincia in cui l'impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile.

Qualora non risulti possibile concludere le verifiche nel termine di trenta giorni, a causa della loro complessità, è previsto che l'amministrazione – previa acquisizione di un'autocertificazione attestante l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 – proceda a stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto dall'impresa, che è soggetto tuttavia a condizione risolutiva nel caso in cui il prefetto, all'esito dei controlli, adotti una determinazione di tenore interdittivo.

È introdotta una disciplina parzialmente differente per le provvidenze pubbliche, in quanto è rimessa all'amministrazione interessata la valutazione sulla opportunità di concedere subito tali provvidenze ovvero attendere la comunicazione antimafia del prefetto.

L'articolo 3 interviene sulle disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, richieste per la stipula di contratti o il rilascio di provvedimenti di valore superiore alla soglia dei 150.000 euro. In particolare, sono ridefiniti i termini per il rilascio dell'informazione antimafia, stabilendo la relativa durata in trenta giorni, prorogabile di ulteriori quarantacinque nei casi di particolare complessità. Per i casi di urgenza, la norma consente alla stazione appaltante di procedere alla stipula del contratto immediatamente dopo aver attivato la procedura di consultazione della banca dati della documentazione antimafia, senza quindi attendere il decorso dei trenta giorni.

L'articolo 4 prevede che la banca dati nazionale unica possa interconnettersi anche con l'anagrafe della popolazione residente, al fine di effettuare in automatico le necessarie verifiche antimafia, con un conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi connessi alla procedura di rilascio della documentazione.

Viene inoltre previsto che, nel caso in cui si verificano eventi tali da impedire il funzionamento della banca dati nazionale unica, la comunicazione antimafia sia sostituita dall'autocertificazione.

Infine, l'articolo 5 reca norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie, mentre l'articolo 6 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Il correlatore per la 2^a Commissione, senatore CUCCA (PD), osserva che lo schema di decreto legislativo in esame introduce disposizioni integrative e correttive del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Il fondamento del potere delegato in capo al Governo discende dall'articolo 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'articolo 1 della medesima legge relativa all'adozione di un codice organico delle leggi antimafia. Pertanto, lo schema di atto normativo in titolo trova la sua base giuridica negli stessi articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della legge citata, i quali autorizzano il Governo ad adottare i decreti integrativi e correttivi dello stesso codice antimafia, entro tre anni dalla sua entrata in vigore che ha per data il 13 ottobre 2011.

Precisa, quindi, che non si tratta del primo schema di decreto volto ad integrare e correggere il codice, giacché a ciò ha già provveduto in prima istanza il decreto legislativo n. 218 del 2012. È proprio in esito al bilancio della prima applicazione delle norme del 2012 che si è svolta la redazione della nuova disciplina sulla quale le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimersi. Esse introducono rilevanti misure di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi, pur nell'obiettivo di mantenere costante il livello di efficacia e di approfondimento delle verifiche antimafia, asse portante della procedura di rilascio della stessa documentazione antimafia.

L'articolo 1 modifica l'articolo 85 del Codice, disponendo esplicitamente che le verifiche compiute ai fini del rilascio delle informazioni antimafia abbiano luogo sui familiari dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine d'impresa e residenti nel territorio dello Stato. È questa una norma volta a precisare la latitudine applicativa dei controlli che si dovranno limitare per espressa dizione legislativa ai soggetti maggiorenni.

L'articolo 2 introduce modifiche al procedimento di rilascio delle comunicazioni medesime. Questo costituisce condizione per la stipula di contratti pubblici nonché per il rilascio di concessioni e autorizzazioni e finanziamenti sotto soglia. Soffermandosi sui più rilevanti profili di competenza della Commissione giustizia recati da tale complesso di norme, svolge due rilievi: in primo luogo, sottolinea la necessità di mantenere la compatibilità tra la disciplina del Codice e le norme concernenti il rispetto del trattamento dei dati personali. Al riguardo, il principio per cui la comunicazione antimafia è acquisita direttamente dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla relativa banca dati sembra offrire idonee garanzie.

Il secondo profilo concerne, invece, gli effetti del procedimento di acquisizione delle informazioni antimafia nei casi in cui la loro complessità non consenta di chiudere le verifiche nel termine di trenta giorni. In tale circostanza viene introdotta la possibilità, previa autocertificazione che attesti l'assenza delle ragioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice,

di stipulare il contratto o rilasciare il provvedimento richiesto, sotto condizione risolutiva.

In tale evenienza, l'adozione di una misura interdittiva da parte del Prefetto determinerà il verificarsi della risoluzione e quindi la caduta degli effetti dell'atto sottoposto a condizione. Il correlatore per la 1^a Commissione evidenzia come la scelta appaia condivisibile giacché l'alternativa di prevedere una condizione sospensiva non avrebbe offerto garanzie, certezze o economie procedurali di sorta. Infine, e sempre con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, l'introduzione dell'obbligo di comunicazione all'impresa interessata entro un termine ragionevolmente breve dovrebbe sortire favorevoli effetti sul contenzioso amministrativo in materia di documentazione antimafia. Si dovrebbe infatti assistere alla riduzione dei ricorsi avverso le misure interdittive ancora da adottare cui segue, fin troppo spesso, l'integrazione delle ragioni di doglianza con l'istituto dei motivi aggiunti. Sul tenore del nuovo articolo 89-*bis* introdotto nel codice anticipa, precisa che si attribuisce al prefetto uno strumento interdittivo nei riguardi delle imprese oggetto di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli articoli 84 e 91, ma non ancora gravate dalle cause ostantive previste dallo stesso articolo 67 del Codice.

Venendo all'articolo 3, esso ha particolare riferimento alla informazione antimafia e ai suoi termini di perfezionamento correlati con la conclusione delle verifiche di iscrizioni negative esistenti presso la Banca nazionale unica. Ai fini dell'esercizio delle prerogative dell'impresa interessata, viene introdotto un nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 92, che stabilisce l'obbligo di comunicazione dell'informazione antimafia interdittiva all'impresa interessata.

Circa l'articolo 4, si richiama a quanto esposto dal correlatore per la 1^a Commissione e si sofferma sulla modifica apportata all'articolo 99 del Codice, che prevede la potenziale connessione della Banca dati anche con l'Anagrafe della popolazione residente, il che può avvenire soltanto per finalità che consistono nell'acquisizione dei dati anagrafici dei familiari dei soggetti, così da espletare in via automatica le verifiche antimafia mediante il CED Interforze. Proprio questa norma, come evidente, tende a farsi carico dell'esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati.

I successivi articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente le norme di coordinamento formale, transitorie e finanziarie, e l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 10 settembre 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 settembre 2014

Plenaria**91^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00773 sottolineando che la problematica delle cosiddette «ecoballe» in Campania è costantemente all'attenzione del Ministero dell'ambiente, che ha promosso molteplici attività nel corso degli anni per addivenire ad una soluzione. Richiama quindi la legislazione emergenziale recata dal decreto-legge n. 90 del 2008, per il superamento delle criticità relative allo smaltimento dei rifiuti in Campania, che individua soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani, come lo smaltimento in impianti di termodistruzione. A tal fine, fu autorizzato – in via eccezionale – il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi determinati codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12, 19.12.10, 20.03.01 e 20.03.99, presso il termovalorizzatore di Acerra, consentendo la possibilità di trattamento termico anche di rifiuti non pericolosi diversi dal combustibile derivato da rifiuti (CDR) 19.12.10. L'impianto era stato assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) nel 1999, successivamente aggiornata con parere di compatibilità ambientale del 9 febbraio 2005, prima che intervenisse la gestione emergenziale che ha disposto il funzionamento in deroga. I rifiuti destinati al termovalorizzatore di Acerra sono stati individuati dall'autorità competente sulla base della conoscenza della

loro produzione, trattandosi cioè di rifiuti trattati meccanicamente da impianti presenti nel territorio regionale e derivanti dalla lavorazione dei soli rifiuti urbani. Il gestore dell'impianto ha espresso unicamente il parere di fattibilità tecnica a ricevere anche tale tipologia, unitamente al normale flusso dei rifiuti tritovagliati, in quantità pari a circa l'1 per cento dei conferimenti giornalieri, previa acquisizione della documentazione redatta da un tecnico abilitato attestante la composizione chimico fisica dei rifiuti e la relativa caratterizzazione per l'individuazione del codice CER corrispondente. L'impianto di Acerra non è un impianto di termodistruzione ma viene inquadrato come impianto di recupero energetico, ai sensi della normativa comunitaria vigente. Tali argomentazioni sono state già oggetto di disamina nei procedimenti di compatibilità ambientale e, con riferimento alla riduzione delle emissioni nell'aria, sono stati imposti limiti più restrittivi rispetto alle normative nazionali ed europee. Data la gestione emergenziale, pur in deroga alle prescrizioni della VIA del 2005, il collaudo dell'impianto ha riguardato tutte le componenti, confermando la corrispondenza alle prescrizioni della VIA e dell'AIA. Gli interventi oggetto di completamento contenuti nel piano di miglioramento dell'AIA sono stati effettuati successivamente a cura del Dipartimento della protezione civile nel 2010 e nei primi mesi del 2011. La relazione della provincia di Napoli non conteneva elementi di non conformità rispetto ai contenuti dell'AIA e della VIA, ma ulteriori richieste di presidi ambientali e procedure gestionali che sono state integrate nelle migliorie di rinnovo. Il rinnovo dell'AIA, come da normativa, rientra nelle competenze della Regione e il gestore ha inviato correttamente l'istanza, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 152 del 2006. L'autorità competente ha provveduto quindi all'apertura del procedimento, ai sensi dell'art. 29-*quater* del citato decreto n. 152, dandone comunicazione agli enti interessati, comunicando la convocazione della conferenza dei servizi, come previsto dall'articolo 17, legge 7 agosto 1990 n. 241. Pertanto la procedura di rinnovo – ancora *in itinere* – appare in linea con la normativa vigente. Al fine di individuare e valutare le migliori tecniche di gestione delle ecoballe stoccate, è stato istituito un apposito gruppo di lavoro (Commissione tecnico-scientifica) composto da esperti dell'ISPRA, dell'ENEA e del CNR che con il supporto operativo ed organizzativo del Ministero, ha svolto la propria attività tra settembre 2013 e gennaio 2014. All'esito delle valutazioni, come risulta dal documento finale pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente, il quantitativo di rifiuti tritovagliati è pari a circa 5,6 milioni di tonnellate, corrispondenti a più di 4,2 milioni di ecoballe. La maggior parte dei rifiuti è depositata in numero limitato di siti. Le aree che contano un quantitativo stoccato superiore a 100.000 tonnellate di rifiuti sono complessivamente sette e, nel loro insieme, ospitano il 90 per cento del totale dei rifiuti stoccati. Nei siti di Giugliano, Villa Literno e Caivano è allocato quasi l'80 per cento del quantitativo complessivo. L'analisi dei dati ha consentito di evidenziare l'eterogeneità dei rifiuti che, nella maggior parte dei casi, presentano valori di potere calorifico inferiore (PCI) abbastanza elevati,

tali da giustificare il loro invio a trattamento termico. Tutti i certificati di analisi disponibili hanno mostrato – a seguito della valutazione dei parametri di policlorobifenili, diossine e furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti – che i rifiuti stoccati possono classificarsi come non pericolosi, sulla base di quanto disposto nell'allegato D del decreto legislativo 152 del 2006. Le analisi effettuate sul percolato prodotto dai siti di stoccaggio analizzato semestralmente mostrano che lo stesso può essere classificato come rifiuto non pericoloso. Il gruppo di lavoro ha quindi provveduto a una ricognizione delle alternative di gestione delle ecoballe, ritenendo l'utilizzo della torcia al plasma una tecnologia non sufficientemente testata. Il Ministero avvalendosi delle proprie strutture tecniche ha inoltre esaminato il progetto dell'architetto Cristoforoni del Movimento 5 Stelle, concernente la realizzazione, presso il sito di stoccaggio denominato Taverna del Re, di un «Distretto per il riciclo e Sperimentazione per le bonifiche». Tale progetto consiste in un impianto a tecnologia complessa, finalizzato al recupero dei materiali contenuti nelle ecoballe stoccate presso il sito, alla reimmissione nel circuito produttivo tramite la valorizzazione energetica dei rifiuti contenuti nelle balle ed al risanamento delle aree adibite allo stoccaggio. A tal fine sarebbero realizzati uno o più impianti di trattamento meccanico manuale (TMM) e un impianto di gassificazione. All'esito di un attento esame è stata espressa una motivata valutazione negativa, tempestivamente comunicata al proponente. Conclude infine assicurando che il Ministero dell'ambiente continua a monitorare costantemente l'evoluzione delle problematiche relative alla gestione dei rifiuti in Campania, tenendo conto anche degli impegni assunti con la Commissione europea e della delicatezza della fase in cui si trova la relativa procedura d'infrazione.

La senatrice NUGNES (M5S), in sede di replica, si dichiara non soddisfatta, rilevando che le prescrizioni della VIA dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra non sono mai state realizzate e che AIA è stata concessa solo in considerazione della persistente situazione di emergenza. L'impianto di Acerra avrebbe dovuto bruciare il CDR. Il tritovagliato delle ecoballe non rispetta però i requisiti di legge e pertanto non può essere avviato a combustione, come è stato dimostrato in occasione delle prove effettuate a Terni nel 2005, in occasione delle quali tra i prodotti della combustione venne rilevato amianto. Fa inoltre presente che analoghe problematiche interessano lo smaltimento delle ecoballe di Salerno e del comprensorio Vesuviano. Giudica inopportuno che la valutazione tecnica sulla combustione delle ecoballe di Acerra sia stata operata dalla società A2A, che gestisce l'impianto e che pertanto si trova in evidente conflitto di interessi. Stigmatizza infine che le attività attualmente svolte nell'impianto di Acerra sono effettuate in carenza dell'AIA.

La seduta termina alle ore 8,45.

Sottocommissione per i pareri

34^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 5^a Commissione:

(1594) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(1595) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATI PRIVATI INTERNAZIONALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE AL TRANSITO DELLE GRANDI NAVI NELLA LAGUNA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 10 settembre 2014

Plenaria**78^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 13,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (n. 104)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice Rita GHEDINI (*PD*) illustra il decreto legislativo in titolo, segnalando che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2009/13/CE, che recepisce – ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – l'accordo sul lavoro marittimo, stipulato tra le parti sociali il 19 maggio 2008, al fine di tradurre nell'ordinamento europeo le novità apportate alla disciplina di settore dalla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006.

In proposito, ricorda che, il 23 febbraio 2006, l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro.

Peraltro, tale Convenzione – entrata in vigore il 20 agosto 2013 – è stata ratificata dall'Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113, e che entrerà in vigore per l'Italia il 19 novembre 2014, ovvero 12 mesi dopo il deposito della ratifica.

Fa notare, inoltre, che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 agosto 2014, ovvero – ai sensi dell’articolo 7 della direttiva – 12 mesi dopo l’entrata in vigore della Convenzione, e che il termine della delega legislativa, previsto dall’articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che sarebbe scaduto in coincidenza con il termine indicato dalla direttiva stessa, è stato prorogato di 90 giorni in virtù dell’articolo 3 della legge comunitaria 2009 relativo ai termini per l’espressione del parere parlamentare.

Dopo aver preso atto della corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle nazionali vigenti, come evidenziato nella relativa tabella allegata allo schema di decreto legislativo, la relatrice dà conto, quindi, di uno schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il Presidente, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la bozza di osservazioni come predisposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

(1577) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, sottolineando come esso rechi numerose deleghe legislative dirette a semplificare l’organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative.

In particolare, l’articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l’informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l’obiettivo della loro totale accessibilità *on line*. Al riguardo, occorre rilevare che le misure sono in linea con l’Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l’obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l’uso dei servizi *e-government* da parte dei cittadini dell’UE e fino all’80 per cento da parte delle imprese dell’UE entro il 2015;

Il relatore, inoltre, prende atto che l’articolo 3 esclude opportunamente, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi e apprezza le disposizioni dell’articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull’orario

di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l'anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata.

Infine, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti.

Il relatore, quindi, dà lettura di un conferente parere favorevole, contenente una serie di osservazioni.

In particolare, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante SCIA o tramite il silenzio-assenso, il relatore ritiene necessario che il Governo tenga conto delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai regimi autorizzatori. In particolare, l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata «soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori» (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, infatti, la normativa europea prevede che «l'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima» (considerando n. 39).

In relazione all'articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, il relatore auspica che l'esercizio della delega vada nella direzione indicata nella raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l'Italia è invitata a «potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anti-corruzione», considerato che, secondo la Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno, in quanto priva gli Stati di risorse importanti e mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto.

In relazione all'articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell'ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, reputa opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali).

In relazione all'articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, il relatore au-

spica che, nell'esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Infine, in relazione alla delega di cui all'articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, ritiene necessario tenere conto nell'esercizio della delega di quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l'Italia è tenuta ad «applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*».

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), mette in evidenza, preliminarmente, le incongruenze, presenti nel provvedimento in titolo, afferenti la vischiosità della riforma della dirigenza pubblica che si intende perseguire, in quanto vengono istituiti tre livelli di dirigenza, senza valorizzare alcun tipo di specializzazione e prescindendo dalle diversità dei profili di accesso alle varie carriere.

Si tratta, a suo avviso, di un approccio che non trova corrispondenza a livello europeo e che suscita non pochi dubbi circa il reale ammontare di risparmio delle risorse pubbliche che potrà essere conseguito.

Infine, segnala criticamente come il disegno di legge rischi di essere attuato con estrema difficoltà quanto alla sua programmazione temporale, dal momento che, su 18 articoli di cui si compone, ben 11 contengono una delega al Governo.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) concentra la sua attenzione, in modo specifico, sull'articolo 11 del provvedimento, chiedendosi se è possibile prevedere un proficuo utilizzo dei fondi europei per la coesione collegati alla soluzione del problema concernente la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Il senatore MOLINARI (*M5S*), avuto riguardo all'articolo 15 del disegno di legge in questione, che regola la materia dei servizi pubblici locali, invita a prendere in debita considerazione la delicata questione concernente la gestione pubblica dell'acqua.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il provvedimento in argomento suscita non poca delusione soprattutto perché risulta affetto da un notevole tasso di velleitarismo per quanto riguarda gli obiettivi che si prefigge realizzare.

In effetti, la previsione di 12-18 mesi per la concreta attuazione delle diverse misure in esso contenute lascia facilmente intendere come, in realtà, esso sia lungi dal rappresentare la linea di azione risolutiva delle perniciose problematiche che caratterizzano da tempo la burocrazia statale,

la quale, come noto, si contraddistingue per la propria consueta autoreferenzialità.

Successivamente, replica il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, al quale preme soprattutto sottolineare come il problema dell'ammodernamento delle strutture pubbliche afferisca, essenzialmente, ad una questione di rinnovamento della formazione culturale del personale, che richiede, inevitabilmente, dei tempi ragionevoli.

A conclusione dell'esame, il PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, integrata con i rilievi emersi nel corso dell'esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 104

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione alla direttiva 2009/13/CE, che recepisce – ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – l'accordo sul lavoro marittimo, stipulato tra le parti sociali il 19 maggio 2008, al fine di tradurre nell'ordinamento europeo le novità apportate alla disciplina di settore dalla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006;

ricordato che il 23 febbraio 2006 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro marittimo, al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro;

considerato che tale Convenzione – entrata in vigore il 20 agosto 2013 – è stata ratificata dall'Italia con legge 23 settembre 2013, n. 113, e che entrerà in vigore per l'Italia il 19 novembre 2014, ovvero 12 mesi dopo il deposito della ratifica;

considerato, inoltre, che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 20 agosto 2014, ovvero – ai sensi dell'articolo 7 della direttiva – 12 mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, e che il termine della delega legislativa, previsto dall'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), che sarebbe scaduto in coincidenza con il termine indicato dalla direttiva stessa, è prorogato di 90 giorni in virtù dell'articolo 3 della legge comunitaria 2009 relativo ai termini per l'espressione del parere parlamentare;

preso atto della corrispondenza tra le norme della direttiva e quelle nazionali vigenti, come evidenziato nella tabella di corrispondenza allegata allo schema di decreto legislativo, e delle disposizioni integrative previste dallo stesso schema, relative alla definizione della nozione di armatore e all'individuazione – mediante decreto ministeriale – dei lavori suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei minori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca numerose deleghe legislative dirette a semplificare l'organizzazione della pubblica amministrazione al fine di rendere più agevoli e trasparenti le regole che ne disciplinano i rapporti con i cittadini e con le imprese, attraverso misure di innovazione e riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, di riforma della dirigenza, di definizione del perimetro pubblico, di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative;

considerato che l'articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardante in particolare l'informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l'obiettivo della loro totale accessibilità on line;

rilevato, al riguardo, che le misure sono in linea con l'Agenda digitale europea (COM(2010) 245) della Strategia Europa 2020, in cui è posto l'obiettivo di incrementare fino al 50 per cento l'uso dei servizi e-government da parte dei cittadini dell'UE e fino all'80 per cento da parte delle imprese dell'UE entro il 2015;

preso atto che l'articolo 3 opportunamente esclude, al comma 4, il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi;

apprezzate le disposizioni dell'articolo 11, dirette a promuovere la conciliazione dei tempi di vita privata e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea sull'orario di lavoro, considerando che il corrente anno 2014 è l'anno europeo per la conciliazione tra lavoro e vita privata;

considerato che, in relazione al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui all'articolo 15 del disegno di legge, i principi e criteri specifici di delega fanno opportunamente esplicito riferimento alla disciplina europea in materia di concorrenza e di appalti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nell'ambito dei diversi aspetti oggetto delle deleghe previste dal disegno di legge, principalmente incentrati sulla disciplina delle procedure burocratiche interne alle pubbliche amministrazioni, si rileva l'esigenza di porre maggiore attenzione alla fase della concreta fornitura del servizio

ai cittadini e alle imprese, e al ritorno positivo che da questi può derivare alle stesse pubbliche amministrazioni, al fine di un continuo miglioramento dei servizi pubblici;

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 4, relativa al riordino delle procedure di accesso ad attività di servizi, mediante SCIA o tramite il silenzio-assenso, si ritiene necessario che il Governo tenga conto, in particolare, delle specifiche disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi), relative alla semplificazione amministrativa e ai limiti ai regimi autorizzatori. In particolare, l'imposizione di un'autorizzazione espressa dovrebbe essere limitata «soltanto ai casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori» (considerando n. 54 della direttiva). Per quanto riguarda il silenzio-assenso, la normativa europea prevede che «l'autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell'autorità competente o dal fatto che l'interessato debba attendere l'avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l'attività o affinché quest'ultima sia legittima» (considerando n. 39);

in relazione all'articolo 6, relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza, ove si pongono due aggiuntivi principi e criteri direttivi, finalizzati alla delimitazione degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, e alla riduzione degli oneri amministrativi, si auspica che l'esercizio della delega vada nella direzione indicata nella Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui l'Italia è invitata a «potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione», considerato che, secondo la Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38), si tratta di un fenomeno che costa all'economia europea circa 120 miliardi di euro all'anno, che priva gli Stati di risorse importanti e che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche e nello Stato di diritto;

in relazione all'articolo 8, relativo alle definizioni di pubblica amministrazione, oltre a far salve le definizioni dell'ISTAT, che sono utilizzate anche ai fini dell'applicazione del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, si ritiene opportuno precisare che le definizioni ivi previste siano poste senza pregiudizio alle definizioni contenute nelle direttive 2014/24/UE (appalti pubblici), 2014/23/UE (concessioni) e 2014/25/UE (appalti settori speciali);

in relazione all'articolo 10, concernente il riordino della dirigenza pubblica, si ritiene opportuno esplicitare, nei principi e criteri direttivi, il requisito – per i tre ruoli statale, regionale e locale – della approfondita e continua formazione sul diritto europeo e sul rapporto tra l'Italia e l'Unione europea;

in relazione all'articolo 14, relativo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, si auspica

che, nell'esercizio della delega, i criteri direttivi siano interpretati sempre nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia;

infine, in relazione alla delega di cui all'articolo 15, relativa al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali, si ritiene necessario tenere conto nell'esercizio della delega di quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio relativa all'Italia dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11), secondo cui, in materia di servizi pubblici locali, l'Italia è tenuta ad «applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 10 settembre 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), Alberto Manenti

(Svolgimento e rinvio)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Alberto Manenti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

